

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 02 del 10 GEN. 2023


Oggetto: Protocollo d'Intesa avente ad oggetto l'assegnazione temporanea del Dirigente Amministrativo, Dott. Daniele Sorelli, presso l'Assessorato Regionale della Salute – Presa d'atto e autorizzazione alla sottoscrizione.

L'Istruttore



Il Responsabile del Procedimento

(art. 5 e 6 L. 241/90)



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. 1/2023), con l'assistenza del
Segretario, Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi ha adottato la seguente deliberazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente C.C.N.L. relativo al Comparto Sanità per il triennio 2019-2021;

Visto l'art. 15 della l. 241/1990 a mente del quale *“anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale all'art. 23-bis, comma 7, prevede che *“Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie”*;

Vista la determinazione ANAC n. 7 del 21 ottobre 2010, con cui è stato chiarito che *“l'art. 15 della l. 241/1990 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività”*;

Vista la deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017 con cui, in chiarimento della portata applicativa della sopra citata normativa, l'ANAC ha avuto modo di affermare che *“Negli accordi tra amministrazioni pubbliche ex art. 15 l. 241/1990, assume rilievo la posizione di equiordinazione tra le stesse, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune [...] pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione”* e che una convenzione tra amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, l. 241/1990 ove regoli la *“realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute”*;

Tenuto conto che la giustizia amministrativa intervenuta nella *subiecta materia* è unanime nel ritenere che un accordo tra pubbliche amministrazioni riconducibile al disposto dell'art. 15 l. 241/1990 configura una modalità consensuale di esercizio del pubblico potere, venendo concluso per

il migliore perseguimento del pubblico interesse affidato alla cura delle Amministrazioni e che, in tema di regime giuridico ivi applicabile, è “*soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, comma 2, e 11, commi 2 e 3, L. 241 del 1990, ove non diversamente previsto, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili*” (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI del 24.11.2020);

Vista la nota prot. n. 0057529 del 29 dicembre 2022, con cui l’Assessorato regionale della Salute, nel rappresentare la situazione di carenza di personale in servizio presso il Dipartimento per la Pianificazione Strategica nonché la necessità che il predetto personale possa fornire un fattivo contributo in ordine alle attività del citato Dipartimento, ha richiesto formale disponibilità a questa ARNAS ad instaurare un rapporto convenzionale, di collaborazione - a titolo gratuito - con il Dirigente Amministrativo, Dott. Daniele Sorelli, presso il Servizio 1 “*Personale dipendente e convenzionato*”, per lo svolgimento di attività di supporto per le materie di specifica competenza e per il periodo di tempo nei termini e nelle modalità previsti dal Protocollo d’Intesa allegato alla presente proposta di deliberazione;

Considerato che l’utilizzo di personale pubblico attraverso convenzioni per attività di interesse comune si inquadra in un “*favor legislatoris*” che emerge da numerose ulteriori norme di legge e regole contrattuali quali, *ex multis*, dal comma 124 della L. n. 145 del 2018, il quale prende in carico la finalità di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

Considerato, altresì, che l’avvalimento di personale “*non determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell’ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest’ultimo a tutti gli effetti, e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio*” (Corte Costituzionale, sent. n. 227/2020);

Ritenuto che nulla osta all’autorizzazione all’assegnazione, nei termini e nelle modalità indicate, del Dott. Daniele Sorelli, Dirigente Amministrativo di questa ARNAS, presso il Dipartimento per la Pianificazione strategica, presso il Servizio 1 “*Personale dipendente e convenzionato*”;

Precisato che, nella citata nota assessoriale, è stabilito che il trattamento stipendiale del suddetto dipendente resterà a carico di questa ARNAS e rimborsato, in sede di negoziazione del *budget*,

dall'Assessorato regionale della Salute senza riconoscimento alcuno di compensi aggiuntivi, a qualunque titolo riconducibili, oltre agli istituti contrattuali;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte di:

Prendere atto del Protocollo d'Intesa, trasmesso dall'Assessorato della Salute con nota prot. n. 0057529 del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto "*Richiesta accordo per collaborazione istituzionale*" e avente durata annuale, con decorrenza dal 14 gennaio 2023 fino al 14 gennaio 2024, con facoltà di ulteriore rinnovo;

Procedere alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa, allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante;


Autorizzare il Dott. Daniele Sorelli, Dirigente Amministrativo di questa Azienda, all'assegnazione, per le attività istituzionali concordate in seno al Protocollo d'Intesa, presso l'Assessorato regionale della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 1 "*Personale dipendente e convenzionato*", nei termini e nelle modalità ivi indicate;

Dare atto che il trattamento stipendiale del suddetto Dirigente resterà a carico di questa ARNAS e rimborsato, in sede di negoziazione del *budget*, dall'Assessorato regionale della Salute;

Trasmettere copia dell'odierno provvedimento al Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, al Dott. Daniele Sorelli e al Settore Gestione Risorse Umane;

Munire la presente deliberazione della clausola dell'esecutività immediata.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale,

DELIBERA

Di **approvare** la superiore proposta, per come formulata dal Direttore Amministrativo e, pertanto, dispone di:

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte di:

Prendere atto del Protocollo d'Intesa, trasmesso dall'Assessorato della Salute con nota prot. n. 0057529 del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto "*Richiesta accordo per collaborazione istituzionale*" e avente durata annuale, con decorrenza dal 14 gennaio 2023 fino al 14 gennaio 2024, con facoltà di ulteriore rinnovo;

Procedere alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa, allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante;

Autorizzare il Dott. Daniele Sorelli, Dirigente Amministrativo di questa Azienda, all'assegnazione, per le attività istituzionali concordate in seno al Protocollo d'Intesa, presso l'Assessorato regionale della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 1 "*Personale dipendente e convenzionato*", nei termini e nelle modalità ivi indicate;

Dare atto che il trattamento stipendiale del suddetto Dirigente resterà a carico di questa ARNAS e rimborsato, in sede di negoziazione del *budget*, dall'Assessorato regionale della Salute;

Trasmettere copia dell'odierno provvedimento al Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, al Dott. Daniele Sorelli e al Settore Gestione Risorse Umane;

Munire la presente deliberazione della clausola dell'esecutività immediata.

Allegato (parte integrante): Protocollo d'Intesa.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario

(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Commissario Straordinario

(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dott.ssa Maria Antonietta Li Ciani



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____
al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e
contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Prot. n. 0057529

Palermo, 29/12/2022

Al Direttore Generale
ARNAS Garibaldi
di Catania

SEDE

Oggetto: Protocollo d'intesa - richiesta accordo per collaborazione istituzionale.

Si richiede la disponibilità dell'Azienda in indirizzo ad instaurare un rapporto convenzionale, a titolo gratuito, con questo Dipartimento per la collaborazione del Dirigente amministrativo Dott. Daniele Sorelli in servizio presso codesta Azienda che supporterà il Servizio 1 "Personale dipendente e convenzionato" di questo Dipartimento per le materie di specifica competenza.

La presente richiesta correlata alla situazione di carenza di personale, in servizio presso il citato Servizio, deriva anche dalla considerazione che il predetto personale possa fornire un fattivo contributo in ordine alle attività del Dipartimento.

In particolare, si precisa che l'attività:

- si articolerà in un massimo di 8 accessi mensili e sarà riconducibile alle funzioni ed attività istituzionale proprie della qualifica ricoperta dal medesimo dipendente presso l'Amministrazione di appartenenza nonché essere intesa nell'ambito dell'orario di servizio e considerata ai fini della valutazione delle performance da parte dell'Azienda;
- dovrà essere articolata nel rispetto del rapporto di esclusività in essere tra il dipendente e l'Azienda in indirizzo e consentire allo stesso di potere svolgere, senza soluzione di continuità, i propri compiti presso l'Amministrazione di appartenenza, senza oneri aggiuntivi a carico dello stesso.

Si precisa, altresì, che tutti gli oneri connessi all'attività di collaborazione restano in carico all'Amministrazione di appartenenza né sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre agli istituti contrattuali e agli incarichi in essere, fatta eccezione per il rimborso chilometrico e di alloggio sempre a carico dell'Azienda.

Sarà cura del Responsabile del Servizio 1 provvedere attraverso un suo referente alla trasmissione mensile all'Azienda di appartenenza del dipendente de quo dei tabulati di rilevazione delle presenze, debitamente verificati e sottoscritti.

In allegato alla presente si trasmette Protocollo di intesa.



Il Dirigente Generale

Ing. Mario La Rocca

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Mario La Rocca", written over the typed name.

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di dicembre

TRA

l'Assessorato regionale per la Salute, Dipartimento della Pianificazione Strategica (di seguito denominato "Dipartimento"), rappresentato per la sua carica dal Dirigente Generale, Ing. Mario La Rocca,

E

l'Azienda ARNAS Garibaldi di Catania, con sede in Catania, Piazza Santa Maria del Gesù 5, rappresentata dal Dott. Fabrizio De Nicola nominato con Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 196 del 04/04/2019, nella qualità di Azienda titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato con il dipendente Dr. Daniele Sorelli, nato a Catania il 05/06/1984 e ivi residente Via Orto San Clemente n. 23, con la qualifica di Dirigente amministrativo,

di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti"

Premesso che

1. tra le molteplici attività che si intestano al Dipartimento, per le quali è necessario assicurare la continuità dell'azione amministrativa, rivestono carattere strategico quelle che attengono le attività programmatiche sulle politiche del personale e delle relazioni sindacali;
2. nell'ambito dell'amministrazione regionale, per alcune figure professionali presenti nell'organico si registrano carenze e/o assenza di specifiche competenze, per cui le Parti convengono di adottare comuni iniziative di supporto e di collaborazione, la cui finalità è quella di accrescere le reciproche competenze professionali e sviluppare un'integrazione culturale, attraverso profili e funzioni amministrative, giuridiche, economico-contabile, finalizzata ad utile apporto allo svolgimento delle attività di pertinenza del Servizio I "Personale dipendente e convenzionato";

Per tali ragioni

- Vista** la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme di riordino del Servizio Sanitario Regionale", in particolare gli articoli 8 e 9 sulla istituzione ed organizzazione delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che, nel definire le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare l'art. 23-bis, comma 7, che prevede la possibilità che sulla base di protocolli d'intesa tra le parti, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 dello stesso decreto legislativo, possano disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

tutto ciò premesso le Parti tra loro convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

Con il presente accordo le Parti, nell'ambito degli interessi istituzionali reciproci, si impegnano a collaborare per la realizzazione di talune attività.

Art. 2

(Obblighi delle Parti)

L'Azienda ARNAS Garibaldi, titolare del rapporto di lavoro del Dr. Daniele Sorelli, si impegna a garantire la continuità della prestazione lavorativa resa dal medesimo dipendente, al fine di consentire lo svolgimento delle attività sopra individuate. Nello specifico, il dipendente presterà la propria attività lavorativa presso il Dipartimento (DPS), Servizio 1 "Personale dipendente e convenzionato", a far data dal 14 gennaio 2023 fino al 14 gennaio 2024 per un numero di accessi giornalieri da distribuirsi mensilmente secondo le esigenze dell'attività da svolgersi, determinato in massimo n. 8 giorni;

L'Azienda ARNAS Garibaldi di Catania si impegna ad assolvere gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale per la totalità del monte orario e a riconoscere il servizio sostitutivo di mensa a seguito di presentazione dei giustificativi da parte del dipendente, l'Assessorato Regionale della Salute terrà conto dell'attuazione del presente accordo in sede di ripartizione per l'assegnazione del budget;

Il Dipartimento metterà a disposizione le risorse e/o i locali per lo svolgimento delle attività assicurando l'adempimento degli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Il Dipartimento, attraverso un suo referente, provvederà a trasmettere mensilmente all'Azienda di appartenenza i tabulati di rilevazione delle presenze, debitamente verificati e sottoscritti, relativi al dipendente *de quo*, che presterà la propria attività presso il Dipartimento.

La predetta Azienda, previa verifica delle presenze/assenze del suddetto dipendente, curerà il pagamento delle retribuzioni dovute.

Tutti gli oneri connessi all'attività di collaborazione restano in carico all'amministrazione di appartenenza né alcun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto, con l'eccezione del solo rimborso chilometrico documentato e di alloggio sempre a carico dell'azienda, al dipendente oltre agli istituti contrattuali e agli incarichi in essere, si precisa altresì che l'attività resa nell'ambito del rapporto di convenzione deve essere intesa come orario di servizio e sarà considerata ai fini della valutazione di performance da parte dell'Azienda.

Ogni attività prevista nel presente accordo si applicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle Amministrazioni e le Parti danno atto che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività oggetto di collaborazione e l'efficace realizzazione delle stesse, nonché l'efficiente partecipazione del dipendente, Dr. Daniele Sorelli, le Parti convengono di designare quali referenti il Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Personale dipendente e convenzionato" per il Dipartimento cui verrà assegnata l'unità, e la Direzione Amministrativa per l'Azienda ARNAS Garibaldi di Catania del dipendente.

Gli aspetti relativi alla gestione delle presenze/assenze del dipendente Dr. Daniele Sorelli che espletterà l'attività presso il Dipartimento, saranno curati dalle competenti strutture del Dipartimento e dell'Azienda di appartenenza;

Art. 3

(Durata)

Il presente accordo ha efficacia a far data dal 14 gennaio 2023 fino al 14 gennaio 2024 con facoltà di ulteriore rinnovo;
Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti;

Art. 4

(Informativa trattamento dati)

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento comunitario 2016/679, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente protocollo.

Ai sensi del regolamento sopracitato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme e sicurezza.

Art. 5

(Recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con un preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, mediante trasmissione con posta certificata.

Art. 6

(Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente protocollo.

In caso di mancata risoluzione bonaria, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il Codice di Procedimento Amministrativo.

Per quanto non previsto nel presente protocollo potrà rinviarsi alle specifiche normative vigenti.

Il presente protocollo consta di sei articoli ed è firmato in due originali.

Catania,

Per l'Azienda

Il Direttore Generale, Fabrizio De Nicola

Palermo,

Per il Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Il Dirigente Generale, Mario La Rocca

**MARIO LA
ROCCA** Firmato digitalmente
da MARIO LA ROCCA
Date: 2022.12.29
14:59:50 +01'00'